

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE E SUCCESSIVA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI DA PRESENTARE A TITOLARITA' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE"

Riferimenti normativi

- Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020, pubblicato sulla GURI n. 285 del 16.11.2020 "Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";
- Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 15870 del 17.11.2020 Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" Decreto Direttoriale sulle modalità e tempi di presentazione delle Proposte;
- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca»;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
- Articolo 7bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
- Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, recante l'aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lett. f) e 3, comma 1, lett. q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale;
- Articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
- Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»;
- Comma 437 dell'articolo 1 della richiamata legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che "Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in

un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;

- Comma 438 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.”;
- Comma 439 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:
 - sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
 - un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 - un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
 - un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.”;
- Comma 440 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”;
- Comma 441 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,

definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.”;

- Comma 442 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;
- Comma 443 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui “Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033 ”;
- Comma 140, dell'articolo 1 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, che ha approvato, tra altro, un piano di spesa per “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”;
- Allegato “#italiaveloce nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture” al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020;
- Il concerto espresso dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 15269 del 19 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
- Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- L'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 agosto 2020 di Rep. n. 102.

Tutto ciò premesso

Si rende noto che il Comune di Ascoli Piceno, nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo Urbano, intende candidare una proposta progettuale a valere sul “Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare”, che consenta di ridurre il disagio abitativo ed insediativo del Centro Storico della città, contribuendo ad incrementare contestualmente la qualità della vita dei cittadini.

Gli interventi dovranno essere finalizzati a cogliere obiettivi comuni di sviluppo, nell'intento di rispondere alle mutevoli necessità ed alle nuove esigenze della città. Per una migliore ed efficace ricognizione delle diverse opportunità presenti sul territorio, si è dunque ritenuto di assicurare un'ampia diffusione dell'intervento e promuovere, pertanto, un processo di coinvolgimento attivo di qualificate organizzazioni senza fini di lucro, attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla identificazione di interventi che possano risultare strategici con le finalità di rigenerazione e con le priorità di intervento di seguito esplicitate.

Art. 1 -PREMESSA

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dell'intervento con soggetti del Terzo Settore e che non perseguono fini di lucro trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale ecosistema complesso, in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati, operanti nel settore dell'housing sociale e dei processi di rigenerazione urbana funzionali ad accrescere i servizi di welfare e la qualità dell'abitare.

Il carattere innovativo e la complessità del servizio da fornire, che comprende diverse attività che dovranno essere coordinate da un unico centro decisionale, rendono opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere il futuro soggetto attuatore nella scelta delle modalità operative di svolgimento dei diversi interventi programmati.

Tale progettazione, prima nel genere per livello di complessità, risponde all'esigenza fondamentale di determinare un percorso di medio-lungo periodo per la generazione di un contesto urbano inclusivo, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e strutturare modelli innovativi di abitare, in qualità, il territorio.

In quest'ottica, il Comune di Ascoli Piceno intende promuovere un'azione di sistema, finalizzata a conferire valore aggiunto e rendere maggiormente compiuta la pluralità di interventi ed iniziative programmate a livello urbano.

La partecipazione del Terzo Settore e delle organizzazioni che non perseguono fini di lucro ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi di promozione della qualità dell'abitare, si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle opportunità di housing sociale.

Lo strumento della co-progettazione vede quindi il Comune di Ascoli Piceno ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra Enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi, prevedendo la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi innovativi nella gestione delle diverse azioni, dando avvio a progettualità evolute, capaci di generare investimenti materiali ed immateriali, riconnettendo le diverse risorse e interventi territoriali, generando integrazione e complementarietà tra gli stessi, allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni dei destinatari e della stessa comunità urbana.

Art. 2 - OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di co-progettazione prevede la selezione di soggetti del terzo settore, così come definiti dall'art.4 del Dlgs n. 117/2017, congiuntamente a fondazioni di diritto privato, ONG, società cooperative e società consortili, in forma singola o costituiti o che si impegnano a costituirsi in ATS, idonei a sviluppare un progetto per l'organizzazione e la gestione di interventi, per la realizzazione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell'abitare urbano.

I soggetti interessati alla presente procedura di co-progettazione dovranno presentare una proposta di progetto unitaria, in grado di valorizzare la complementarietà e le potenziali sinergie attivabili tra diversi ambiti di intervento, indicando gli obiettivi, i risultati e gli impatti attesi, le modalità operative e gestionali delle azioni programmate e gli elementi innovativi identificati.

Le attività e gli interventi proposti dovranno essere finalizzati a strutturare una proposta che individui una specifica e definita strategia, che attribuisca un ruolo prioritario alla qualità dell'abitare urbano, e che sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni identificati, costituita da interventi e misure riconducibili alle seguenti cinque linee principali d'azione:

- a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
- b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;
- c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
- d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;
- e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare

urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.

Tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.

Il soggetto proponente dovrà comunque concludere le attività proposte non oltre il termine del 31.12.2027.

Come precisato nel quesito G.2 delle Frequently Asked Questions pubblicate sul portale del programma, si precisa che: *“anche se il Programma invita a promuovere nell'ambito della proposta interventi immateriali, non sono finanziabili interventi di spesa corrente: i soli interventi ammessi al finanziamento sono quelli riportati all'articolo 4, comma 5 del D.I. n. 395 del 16 settembre 2020”*.

Tutte le realizzazioni, prodotti ed ogni bene materiale ed immateriale che dovessero risultare dalla realizzazione delle attività proposte dovranno essere messi nella disponibilità del Comune, a cui verrà trasferita, ove coerente, la proprietà degli stessi.

Nell'elaborazione della proposta progettuale il soggetto concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal Decreto Interministeriale “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”, ed esplicitare tutti gli elementi utili a mettere in evidenza come la candidatura trovi concreta fattibilità ed efficacia nella zona urbana individuata e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione degli interventi e delle azioni in essa previste.

Articolo 3 - AMBITO DI INTERVENTO

La porzione di territorio individuata dal Comune di Ascoli Piceno è il Centro Storico della città, così come di seguito delimitato. Territorio che ricade nella zona denominata “Zona A – Centro storico” nel vigente Piano Regolatore Generale nonché l'area delle sponde destra e sinistra dei fiumi Tronto e Castellano contigua a detto centro Storico e ricompresa nel perimetro esterno della zona “Parco Fluviale” del P.R.G. stesso.

ART. 4 - ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi:

FASE A) Individuazione del soggetto/i attuatore/i:

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione per la realizzazione degli interventi di innovazione per accrescere la qualità dell'abitare nel contesto urbano del Comune di Ascoli Piceno;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una commissione tecnica appositamente nominata, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati al successivo art. 9;
- individuazione del/i soggetto/i che, tra le proposte che avrà/anno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100, avranno raggiunto il maggior punteggio (fino a concorrenza delle risorse rese disponibili) e con il/i quale/i si procederà **alla fase B della procedura**.

FASE B) Definizione del progetto definitivo e presentazione della candidatura del Comune di Ascoli Piceno a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal/i soggetto/i selezionato/i nella fase A) che ha/nno ottenuto il maggior punteggio e si procede alla sua **discussione critica** con l’obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo che valorizzi le proposte ritenute più rispondenti agli elementi essenziali dell’avviso ed ai documenti di programmazione del Comune.

Alla discussione critica parteciperanno:

1. per il Comune di Ascoli Piceno: il Responsabile Unico del Procedimento;
2. per il soggetto o soggetti individuati al termine della fase A): il rappresentante legale, o suo delegato, che si avvarrà, per gli aspetti tecnici ed economico-amministrativi, dei referenti indicati nella proposta progettuale preliminare.

La discussione critica dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- coerenza delle variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le linee indicate dal presente avviso (non devono alterare le condizioni che hanno determinato la scelta del soggetto con cui cooperare);
- definizione **degli aspetti esecutivi, in particolare:**
 - a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei modelli di gestione da utilizzare;
 - b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività, sperimentabilità e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
 - c) definizione puntuale delle attività previste e dell’allocazione delle risorse finanziarie e non, messe a disposizione dal co-progettante;
 - d) identificazione puntuale dei risultati, deliverables e impatti attesi dalla realizzazione del progetto;
 - e) Compilazione della scheda/modulo PINQuA e dei relativi allegati e processi, strumentali alla formalizzazione della candidatura del Comune di Ascoli Piceno a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Ascoli Piceno, è condizione indispensabile per l’affidamento delle attività.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione del soggetto alle fasi A) e B) lo identificherà dunque quale soggetto attuatore delle azioni progettuali specificatamente programmate, ma non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

A tal fine si ribadisce che il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati.

Il Comune di Ascoli Piceno si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il **procedimento di cui trattasi**, con atto motivato, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla presentazione del progetto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

La candidatura in risposta al presente Avviso dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita specifica istanza contenente, tra quant’altro richiesto, una proposta progettuale rispondente agli specifici fabbisogni territoriali, così come individuati dal proponente.

Terminata la fase di co-progettazione oggetto del presente Avviso, il **Capofila si riserva – a suo insindacabile giudizio – di stabilire gli interventi, le attività e i relativi budget da destinare alla realizzazione delle specifiche azioni**, tenuto conto della proposta selezionata in fase di candidatura. A tal fine si procederà a stipulare specifico accordo scritto, disciplinante gli impegni delle parti.

FASE C) A seguito dell'eventuale ammissione a finanziamento della candidatura presentata a valere sul "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare": stipula della convenzione per la presentazione del progetto da parte del Comune di Ascoli Piceno a valere sul "Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", che individuerà il proponente selezionato quale soggetto attuatore degli interventi proposti.

Conclusa la precedente fase B), che vede la condivisione tra il Comune di Ascoli Piceno e il/i soggetto/i selezionato/i del progetto definitivo, a seguito dell'eventuale ammissione a finanziamento della candidatura presentata, il Comune di Ascoli Piceno procede a stipulare ulteriore convenzione che disciplini le attività, il ruolo, le risorse e i rapporti con il soggetto selezionato, quale soggetto attuatore del progetto di titolarità dell'Amministrazione municipale.

Il Comune di Ascoli Piceno si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee;
- in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, al di fuori dei corrispettivi maturati per le prestazioni già eseguite.

Art. 5 - SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE LA DISPONIBILITA' ALLA CO- PROGETTAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse a valere sulla presente procedura gli organismi del Terzo Settore, così come definiti dall'art.4 del Dlgs n. 117/2017, fondazioni di diritto privato, ONG, società cooperative e società consortili, in forma singola o costituiti o che si impegnano a costituirsi in ATS.

I candidati devono impegnarsi a collocare una sede operativa nel territorio del Comune di Ascoli Piceno.

I membri dell'ATS o del consorzio devono specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con l'indicazione della quota parte di finanziamento e di co-finanziamento di competenza di ognuno.

I componenti dell'ATS devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capogruppo/capofila, il quale sottoscriverà la convenzione in nome e per conto proprio e degli altri componenti dell'ATS. Il Comune di Ascoli Piceno, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli soggetti componenti dell'ATS, solidalmente responsabili, fino all'intero ammontare.

È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti non ancora costituiti in ATS.

In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l'ATS e deve contenere l'impegno, in caso di ammissione, a costituirsi in ATS nella forma di scrittura privata autenticata e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila). Nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento la dichiarazione di intenti deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con indicazione della quota parte di contributo e di co-finanziamento di competenza di ognuno.

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell'ATS nei limiti previsti dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire, entro e oltre il **06 febbraio 2021**, alternativamente:

- a. a mezzo corriere, brevi manu o posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo n. 7, 63100 – Ascoli Piceno;
- b. a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificato comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it.

È onere e responsabilità dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel termine sopra indicato. Resta inteso e noto che il recapito della busta è a carico del singolo candidato e pertanto il Comune di Ascoli Piceno non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine della documentazione richiesta. In ogni caso, il termine sopra indicato si intende perentorio (cioè a pena di esclusione dalla procedura di selezione) a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento.

L'invio della istanza di manifestazione di interesse (Allegato A) e della documentazione progettuale contenente la Scheda proposta progettuale e relativi elaborati allegati richiesti dovrà recare, in oggetto, la dicitura **"Manifestazioni di interesse per l'individuazione Beni Immobili - PINQA"**. Tutta la documentazione dovrà inoltre essere fornita producendo una cartella compressa (ZIP), non superiore a 15MB, inviata via PEC o inserita su supporto digitale nel plico cartaceo consegnato, secondo le indicazioni sopra riportate.

L'Amministrazione selezionerà i progetti pervenuti che risulteranno più idonei e completi, e l'idoneità e completezza delle domande sarà valutata in base alle linee di indirizzo e ai criteri riportati nel successivo art. 9 - Criteri di valutazione delle proposte.

In ogni caso, la partecipazione al presente Avviso non comporta diritto alcuno di ottenere un contributo da parte del Comune.

A seguito della positiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà avviata l'elaborazione documentale con l'individuazione della Strategia complessiva da presentare a valere sul "Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" per la città di Ascoli Piceno, che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.

Alla Domanda di partecipazione (Allegato A) redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso andrà allegato:

- il progetto tecnico (Allegato B);
- il Piano Economico-Finanziario (Allegato C);
- in caso di ATS non ancora costituite: Dichiarazione d'intenti in caso di costituenda ATI/ATS (Allegato D).

Art. 7 - COSTI E RISORSE FINANZIARIE DELLA PROCEDURA

Nell'intento di rispondere alle finalità ed ai criteri di valutazione del Decreto Interministeriale, la presente manifestazione di interesse intende attivare risorse finanziarie pubbliche e private che consentano di ampliare l'impatto della Strategia urbana.

A tal fine, il soggetto partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota non inferiore all' 10% del budget della proposta.

In sede di valutazione del Piano economico finanziario verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in ragione del co-finanziamento offerto dal soggetto concorrente.

La quota di co-finanziamento dovrà essere quantificata indicando il corrispondente valore in denaro delle singole risorse messe a disposizione (es. risorse finanziarie, risorse umane, risorse derivanti da collaborazioni o supporto economico di altri soggetti o reti territoriali, beni mobili ed immobili), da evidenziare nel Piano economico finanziario.

Gli interventi selezionati nell'ambito della presente manifestazione di interesse non potranno prevedere un'opzione complessiva di risorse sul progetto presentato dal Comune a valere sul "Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" superiore ad euro 5.000.000,00. L'amministrazione si riserva la discrezionalità di integrare la disponibilità delle risorse in relazione alla qualità delle proposte pervenute.

Art. 8 - REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI

I soggetti partecipanti alla procedura di co-progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e non trovarsi in altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione

e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando, preferibilmente, l'apposito modello di Domanda allegato al presente avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

B) **requisiti di idoneità professionale:** iscrizione (per i soggetti tenuti per legge) al competente Albo e/o Registro richiesto in relazione alla propria natura giuridica. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso per l'attività di sua competenza.

C) **requisiti di capacità economico-finanziaria:** i partecipanti devono dimostrare la propria capacità economica- finanziaria mediante:

- **valore della produzione** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili non inferiore a € 1.000.000,00.

Detto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

D) **requisiti di capacità tecnica-professionale:** i partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica- professionale mediante la messa a disposizione di un gruppo di lavoro composto da almeno i seguenti 3 profili professionali:

- un esperto di rigenerazione e di politiche di welfare urbano con almeno 6 anni di esperienza;
- un esperto di Project management, di politiche e strumenti di finanziamento con almeno 6 anni di esperienza;
- un esperto di politiche, servizi, strumenti e metodologie di innovazione sociale con almeno 6 anni di esperienza.

Detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata, successivamente al termine di presentazione delle medesime, sulla base dei criteri di seguito indicati:

Qualità progettuale	Max	80 punti
Piano Economico-finanziario	Max	20 punti
TOTALE	Max	100 punti

Risulterà selezionato il proponente che avrà conseguito il più elevato Punteggio totale "ptot" attribuito a ciascuna proposta secondo la seguente formula:

$$Ptot(a) = QP(a) + PEF(a)$$

dove:

Ptot(a) = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

QP(a) = Punteggio attribuito alla Qualità della proposta Progettuale dell'offerta (a)

PEF(a) = Punteggio attribuito al Piano Economico –Finanziario dell'offerta (a)

Il Comune di Ascoli Piceno procederà alla selezione anche nel caso in cui giunga una sola offerta ammissibile.

Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nella proposta progettuale verrà attribuito un punteggio determinato in base ai criteri contenuti nella seguente tabella:

QUALITA' PROGETTUALE		Punteggio max 80
1. Qualità complessiva della proposta progettuale		28
1.1	Coerenza e rilevanza della proposta progettuale con l'analisi del contesto e del fabbisogno territoriale	4
1.2	Chiarezza e completezza della descrizione degli obiettivi specifici che si intende perseguire nei diversi WP	5
1.3	Chiarezza e completezza della descrizione delle singole attività; descrizione delle attività trasversali per la connessione operativa tra attività	10
1.4	Adeguatezza e fattibilità della metodologia di intervento generale e delle singole attività	6
1.5	Definizione quantitativa dei destinatari (significatività del valore atteso) e definizione specifica dei profili (target)	3
2. Qualità dei risultati attesi		10
2.1	Descrizione chiara e completa degli indicatori di realizzazione e di risultato e loro significatività per il conseguimento degli obiettivi specifici	7
2.2	Descrizione delle realizzazioni e dei risultati attesi per ogni attività e coerenza degli stessi con gli indicatori selezionati	3
3. Criteri specifici: sostenibilità, parità di genere e complementarietà		6
3.1	Previsione di misure idonee a garantire la sostenibilità degli interventi oltre la durata del progetto	2
3.2	Adeguatezza delle misure adottate per favorire le pari opportunità	2
3.3	Descrizione delle modalità operative per garantire la complementarietà con gli altri interventi attivati sul territorio	2
4. Qualità della struttura organizzativa		16
4.1	Definizione dell'organigramma e delle relazioni funzionali tra soggetti nel caso di ATS	3
4.2	Definizione delle governance interna e modalità di coordinamento delle attività	3
4.3	Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto alle attività da realizzare	4
4.4	Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione	3
4.5	Adeguatezza e qualità delle misure finalizzate al coinvolgimento della comunità territoriale e degli stakeholders	3
5. Soggetto Proponente		20
5.1	Numero di soggetti componenti il raggruppamento (2 punti per ogni soggetto componente il raggruppamento oltre il primo fino ad un massimo di 8 punti)	8
5.2	Requisiti eccedenti i minimi previsti di capacità economico-finanziaria (2 punti per ogni milione di euro di fatturato specifico eccedente il requisito minimo di 1.000.000,00 – gli importi verranno approssimati per difetto)	6
5.3	Esperienze eccedenti i requisiti minimi tecnico-professionali, complessivamente maturate dai tre profili professionali identificati nell'ambito dell'art. 8 Sarà assegnato un massimo di 6 punti, attribuendo 1 punto per ogni 5 anni di attività, oltre gli anni di esperienza lavorativa prevista come requisito di ammissione, considerando il gruppo di lavoro nel suo complesso	6
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE		80

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula:

$$QP(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- **QA(a)** = punteggio totale attribuito alla proposta **(a)**
- **n** = numero totale dei "criteri di valutazione"
- **Wi** = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo
- **V(a)i** = valore del coefficiente attribuito alla proposta **(a)** rispetto all'elemento di valutazione variabile tra **0** e **1**
- **Σn** = sommatoria

Per la determinazione dei coefficienti **V(a)i**, relativamente ai criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegiale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile o inadeguato	0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,5
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	1

Il punteggio relativo al Piano Economico-Finanziario (**PEF**) è di un massimo di **20 punti** e verrà assegnato come segue:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Punteggio MAX 20
a) coerenza e congruità delle risorse e dei costi indicati rispetto al progetto proposto. <i>(Saranno ammesse solamente risorse funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto)</i>	5
b) Maggior co-finanziamento dichiarato: <i>(al primo classificato vengono attribuiti 15 punti, dal secondo in poi il punteggio viene proporzionato in ragione della quota dichiarata dal primo, con un minimo del 10%)</i>	15

Si procederà poi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun concorrente per la qualità Progettuale e per il Piano Economico-Finanziario e a redigere la graduatoria provvisoria.

Risulteranno ammessi alla successiva fase B, di definizione condivisa del progetto, uno o più concorrenti le cui offerte avranno ottenuto i punteggi più alti, fino alla capienza di cui all'art. 7 del presente avviso.

La procedura sarà aggiudicata anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta purché valida e congruente con la presente lettera di invito. Nel caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio. Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno **60** punti.

Articolo 10 – ESITI DELL'INVITO

Qualora il Comune di Ascoli Piceno ritenga di poter candidare i progetti presentati a valere sul "Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" o su eventuali altri bandi di finanziamento comunitari o nazionali o regionali, ai promotori delle idee progettuali selezionate sarà offerta la possibilità di partecipare al tavolo di co-progettazione, finalizzato alla redazione del progetto, coordinato dal Comune di Ascoli Piceno ed eventualmente partecipato anche finanziariamente dai partner con i quali saranno sottoscritti accordi dedicati nell'ambito del progetto nonché nel rispetto della normativa vigente.

Fino al momento della presentazione della domanda di finanziamento all'Ente Finanziatore il Comune di Ascoli Piceno si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti proponenti.

Nel caso in cui il progetto presentato non venga approvato – per qualunque motivo – dall'Ente Finanziatore, il soggetto proponente non potrà richiedere al Comune di Ascoli Piceno alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato e il Comune di Ascoli Piceno potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il soggetto proponente, in successivi bandi comunitari o nazionali. In caso di approvazione del progetto dall'Ente Finanziatore, al soggetto proponente sarà riservato il ruolo di soggetto attuatore e al Comune di Ascoli Piceno quello di soggetto capofila e proponente.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'individuazione di nessuna domanda se nessuna proposta risulti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, idonea in relazione all'oggetto dell'Avviso.

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.

Articolo 11 – INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti a carattere tecnico e sostanziale è possibile inviare quesiti esclusivamente in forma scritta al seguente indirizzo PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it inserendo come oggetto "QUESITO Manifestazioni di interesse PINQUA", entro il 29 gennaio 2021, le risposte saranno pubblicate sul sito web del Comune di Ascoli Piceno. Non saranno date informazioni telefoniche.

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196

Il candidato, formulando la propria offerta progettuale, dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza e autorizza il trattamento dei dati personali.

Articolo 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi della L. n. 241/1990, è l'ing. Maurizio Piccioni, direttore del Servizio Urbanistica.

Articolo 14 – PUBBLICITA'

La pubblicazione del presente avviso è prevista all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno, nella sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso relativamente alle finalità della procedura ed obiettivi progettuali si rinvia alla normativa indicata in premessa.

Allegati:

- Allegato A: Domanda di partecipazione
- Allegato B: Progetto tecnico
- Allegato C: Piano Economico-Finanziario
- Allegato D: Dichiarazione d'intenti in caso di costituenda ATI/ATS